

N. 4013/2020 R.G.N.R.

N. 540/2022 R.G. Trib.



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

I SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Michele Dubini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA nei confronti di

[REDACTED] difeso di fiducia
dall'avv. Rosario Fiore del Foro di Agrigento – libero, assente.

IMPUTATO

Art. 7 commi 1 e 3 D.L. n. 4/2019

Perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del Reddito di cittadinanza per gli anni 2019 e 2020, presentava un'istanza online rivolta all'ufficio INPS di Agrigento allegando la domanda avente protocollo INPS-RDC-2019-1634387, omettendo di attestare di essere stato condannato in via definitiva (con sentenza della Corte d'Assise di Palermo emessa il 10.06.2002 e divenuta irrevocabile il 17.02.2003) per il reato previsto dall'art. 416-bis c.p., nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo.

Accertato in Porto Empedocle (AG), in data 2.9.2020

Conclusioni delle Parti

Il **Pubblico Ministero** ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste.
La **Difesa** ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

N. 22/2024

della Sentenza

Num. R.G.T.

540/2022

Num. R.G.N.R.

4013/2020

UDIENZA
del giorno

20/01/24

Depositata
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Arminia Gentile

il _____

Il Cancelliere

Visto P.G. ____/____/____

Sentenza divenuta irrevocabile

dal ____/____/____

Estratto esecutivo

Proc. Rep. c/ TRIBUNALE di
AGRIGENTO

Il ____/____/____

Il Cancelliere

Copia sentenza alla Questura

di _____

Il ____/____/____

Copia sentenza all'ufficio recupero crediti

Il ____/____/____

Redatt _____ sched _____

il _____

Il Cancelliere

D

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto *ex art.* 429 c.p.p. emesso dal G.U.P. in sede in data 23.2.2022, l'odierno imputato [redacted] è stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere del delitto di cui in rubrica.

Alla prima udienza del 26.4.2022 – constatata la regolarità della notifica del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato (perfezionatasi per compiuta giacenza del plico postale in data 8 aprile 2022) – il Tribunale ha dichiarato l'assenza del prevenuto sussistendo i presupposti di cui all'art. 420-*bis* c.p.p. (nomina fiduciaria e valida dichiarazione di domicilio).

Le udienze del 15.11.2022 e 21.6.2022 sono state rinviate per trasferimento del magistrato assegnatario in altra sede giudiziaria.

All'udienza del 16.2.2023 – dato atto del mutamento della persona fisica del giudicante –, in assenza di questioni preliminari il Tribunale ha aperto il dibattimento e ammesso le prove dichiarative e documentali richieste dalle Parti.

Alla successiva udienza 2.3.2023 si è dato atto dell'assenza fisica dell'imputato in aula considerato, pertanto, implicitamente rinunciante al proprio esame. La Pubblica Accusa ha avanzato istanza *ex art.* 507 c.p.p. volta all'audizione del teste di p.g. [redacted] accolta dal Tribunale che ha disposto la citazione di detta fonte di prova dichiarativa a cura del P.M..

Le udienze dell'8.5.2023, 24.5.2023, 12.7.2023 e 13.9.2023 sono state rinviate per assenza di tale testimone, che ha sempre fornito regolare giustificazione per la sua mancata comparizione.

All'udienza 6.12.2023 è stata assunta la deposizione della teste *ex art.* 507 c.p.p. [redacted]

Le Parti hanno prestato il consenso *ex art.* 493 comma III c.p.p. all'acquisizione di tutti gli atti e annotazione redatti da tale teste di p.g.; da ultimo il Tribunale ha chiuso l'istruttoria dibattimentale.

Infine, all'udienza del 10.1.2024, le Parti hanno concluso così come in epigrafe e il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio per poi pronunciare la seguente sentenza.

* * *

Secondo le cadenze del capo d'imputazione l'imputato è accusato di aver presentato la domanda di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza con riguardo alle annualità 2019 e 2020 mediante istanza online avente protocollo INPS-RDC-2019-1634387 omettendo di dichiarare una precedente condanna per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. divenuta definitiva il 17.2.2003 (nello specifico: sentenza della Corte d'Assise di Palermo emessa il 10.06.2002 e divenuta irrevocabile il 17.02.2003), circostanza che gli avrebbe *ex lege* impedito di godere di siffatto beneficio.

La materialità dei fatti – così come emergenti dalle risultanze probatorie dell'istruttoria dibattimentale (nell'ambito della quale, peraltro, sono stati acquisiti con il consenso delle Parti tutte le annotazioni della teste di p.g.) – risulta a dir poco pacifica così come la loro qualificazione giuridica, sia pur con alcune doverose precisazioni.

Come è dato evincere dal contenuto della comunicazione di reato *ex art.* 347 c.p.p. del 2.9.2020, l'odierno prevenuto aveva presentato in data 9.3.2020 domanda volta ad ottenere l'erogazione del beneficio del c.d. "reddito di cittadinanza" (protocollato al nr. INPS-RDC-2019-1634387) in relazione alle annualità 2019 e 2020.

La richiesta veniva accolta nel maggio 2020 e l'ente competente (INPS) provvedeva, per diciotto mensilità, ad erogare un emolumento di 150,83 euro mensili, il tutto per la complessiva somma di 2.714,94 euro (v. deposizione teste [redacted] ud. 6.12.2023, pag. 6).

Da successivi controlli, tuttavia, emergeva che [redacted] non aveva dichiarato, nella propria domanda, di essere gravato da sentenze di condanna aventi ad oggetto i delitti (ostativi) contemplati all'art. 7 comma III D.L. 4/2019 (c.n.r. in atti, pag. 2).

Tale omissione, invero, emerge in via oggettiva e indiscutibile stante l'assenza – nella domanda volta ad ottenere l'erogazione del beneficio in discussione – di un'autocertificazione in ordine a tali precedenti penali consistenti, rispettivamente:

α) sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 15.12.1997 divenuta irrevocabile il 19.3.1999 con la quale l'odierno imputato era stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. alla pena di sette anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

β) sentenza della Corte di Assise di Palermo del 10.6.2002 divenuta irrevocabile il 17.2.2003 con la quale l'odierno imputato era stato condannato per i delitti di cui agli artt. 575, 577 n. 3), 648, c.p. e 10 e 12 L. 497/1974 alla pena di ventiquattro anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

* * *

Preliminarmente alla disamina in ordine alla rilevanza penale dell'omissione contestata, urge una breve digressione volta all'identificazione della disciplina normativa ad oggi applicabile alla luce delle modifiche legislative succedutesi – dal dicembre 2022 ad oggi – sulla corporatura normativa del c.d. "reddito di cittadinanza" nonché sulle sanzioni penali (contemplate all'art. 7 del D.L. 4/2019) poste a presidio di tale strumento.

Con maggiore dettaglio esplicativo, si è al cospetto di una concatenazione normativa compendiabile nei termini che seguono:

- art. 7 commi 1 e 2 D.L. 4/2019 (convertito con la L. 26/2019), norme incriminatrici di riferimento;
- art. 1 comma 318 L. 197/2022;
- art. 13 comma 3 D.L. 48/2023 (convertito con L. 85/2023 ed entrato in vigore il 4 luglio 2023).

La questione di diritto intertemporale in esame, per certi versi inedita, ha destato pregnanti interrogativi nei primi commenti dottrinali e giurisprudenziali con particolare riguardo all'astratta possibilità, da parte del legislatore, di operare una c.d. "abrogazione differita nel tempo" nonché – ad oggi – sulla perdurante possibilità di ritenere applicabile (e, in caso di risposta positiva, per quali fatti) la fattispecie delittuosa di cui all'art. 7 D.L. 4/2019.

Procedendo con ordine la disamina della questione, con l'art. 1 comma 318 della L. 197/2022 è stata disposta l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del D.L. 4/2019 a decorrere dal 01 gennaio 2024. Recita, infatti, tale testo di legge che "*a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati*". Come evidente trattasi di un'abrogazione "in blocco" dell'istituto del reddito di cittadinanza che coinvolge finanche le sanzioni penali poste a suo presidio con la singolare particolarità che la stessa è disposta, nell'esplicazione dei suoi effetti, da una data futura (1 gennaio 2024) in poi, e non dalla formale entrata del testo di legge (01 gennaio 2023).

In altri termini – e concentrando l'analisi sulle ricadute aventi ad oggetto le fattispecie incriminatrici stabilite all'art. 7 D.L. 4/2019 – l'art. 1 comma 318 della L. 197/2022 risulta essere formalmente entrato in vigore già a far data dal 01 gennaio 2023, ma l'abrogazione dei summenzionati delitti si realizzerà soltanto dall'inizio del 2024 (1 gennaio 2024).

Interrogatasi sulla possibilità di disporre l'abrogazione di un reato con effetti differiti nel tempo, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa positivamente in tal senso, affermando che conserva rilevanza penale, per tutto il 2023, la condotta di indebita percezione del reddito di cittadinanza ai

sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 D.L. 4/2019. Infatti, «l'efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2024. Deve pertanto ritenersi che, sebbene la n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo previsto dalla disposizione in esame deve intendersi sospesa sino alla diversa data del 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti» (in questi termini, Cass., Sez. III, 16.11.2023, n. 49047; v. anche Cass., Sez. III, 18.4.2023, n. 37836).

Costituendo, pertanto, punto fermo l'impossibilità di potersi giovare, nel 2023, della nuova normativa abrogatrice stante la clausola di differimento – nei suoi concreti effetti – di siffatta *abolitio* giova spostare il fuoco dell'analisi sui processi in corso di celebrazione dal 1 gennaio 2024 in poi.

Trattasi di momento cronologico in cui la suddetta *abolitio* risulterebbe, proprio in ossequio del disposto di cui all'art. 1 comma 318 della L. 197/2022, dispiegare i propri effetti concreti con conseguente obbligo – per il giudice – di pronunciare sentenza assolutoria perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, fatti salvi possibili fenomeni di “riespansione normativa” di altre, più generali, fattispecie incriminatrici vigenti al tempo del fatto e del processo (come, in via ipotetica, il delitto di cui all'art. 316-ter c.p. qualora l'importo complessivo indebitamente percepito sia quantificabile in una somma superiore a 3.999,96 euro).

Tuttavia, alla linearità di fondo di tale incedere argomentativo si deve frappone un ulteriore intervento operato dal legislatore nell'ambito dell'ideazione del c.d. “reddito di inclusione”, destinato a sostituire – sia pur con delle differenze di fondo – lo strumento del “reddito di cittadinanza”.

Allo scopo di creare una continuità tra siffatte misure assistenziali, favorendo uno spirare progressivo e controllato del reddito di cittadinanza, con l'art. 13 comma 1 D.L. 48/2023 (convertito con L. 85/2023) si è sancito che i “*percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. E', altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023*”.

Stante la possibilità di poter continuare a godere di tale beneficio fino al 31 dicembre 2023, il medesimo testo di legge, all'art. 13 comma 3, si è preoccupato di regolare la perdurante applicabilità delle relative sanzioni penali poste a presidio del corretto uso di tale strumento di contrasto alla povertà stabilendo che “*al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023*”.

All'emissione del D.L. 48/2023 – avvenuta il 4.5.2023 con entrata in vigore disposta per il giorno successivo – è seguita la sua rituale e tempestiva conversione mediante la L. 85/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3.7.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo (4.7.2023).

Si atteggia innanzi, all'interprete, pertanto un quadro normativo di non immediata risoluzione che ha destato l'attenzione per le questioni di diritto intertemporale ineludibilmente riconnesse a qualsiasi successione di leggi penali nel tempo, dal carattere – per certi versi – inedito.

Non v'è dubbio che la norma da ultimo introdotta con l'art. 13 comma 3 D.L. 48/2023 sia volta a scongiurare l'effetto che conseguirebbe – stante il principio di retroazione più favorevole ex art. 2 commi 2 e 4 c.p. – all'incontrollata abolizione delle fattispecie incriminatrici enucleate all'art. 7 D.L. 4/2019. Tale obiettivo è attuato con una tecnica in forza della quale – nello iato tra l'entrata in vigore del testo dell'art. 1 comma 318 L. 197/2022 e il momento in cui lo stesso acquisisce il carattere di “obbligatorietà” ex art. 10 Preleggi (01 gennaio 2024) – il legislatore da un lato ha confermato l'avvenuta abrogazione (da un certo termine) delle norme incriminatrici oggetto di esame ma, dall'altro lato, ne ha disposto la perdurante e sempiterna applicabilità (con il lemma “*continuano ad applicarsi*”), così costruendo una peculiare “ultrattività” delle stesse, a sanzione di tutti “*i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023*”, a prescindere dal momento di celebrazione del relativo processo.

Trattasi di una modalità di intervento che – pur confermando formalmente l'abrogazione dell'art. 7 D.L. 4/2019 – sostanzialmente ne sterilizza completamente la portata tanto per il futuro (atteso che dal primo gennaio 2024 l'istituto del reddito di cittadinanza non sarà più operativo) quanto per il passato (in quanto tutti i fatti realizzati sino al 31 dicembre 2023 rimarranno regolati da tali fattispecie delittuose), evidente esercizio del potere di deroga al principio di retroattività favorevole (e la cui ragionevolezza è ravvisabile proprio nell'impedire la creazione di sacche di impunità delle condotte commesse durante la vigenza di siffatto strumento di contrasto alla povertà).

Una simile soluzione pone, tuttavia, un problema preliminare di natura dogmatica costituito dalla corretta identificazione del momento dal quale il fenomeno della successione delle penali nel tempo deve ritenersi avvenuto.

Con maggiore dettaglio esplicativo, è opportuno stabilire se i criteri di cui agli art. 2 c.p. debbano farsi decorrere dal momento di *entrata in vigore della legge abrogatrice* o dalla *concreta esplicazione dei suoi effetti*. La distinzione non risulta di natura meramente teorica atteso che – volgendosi al caso qui in analisi – l'art. 1 comma 318 L. 197/2022 risulta essere entrato in vigore proprio il giorno 1 gennaio 2023. Si potrebbe, pertanto, sostenere (come argomentato da una certa Dottrina) che una successione di leggi penali si è già verificata perché la norma abrogatrice (art. 1 comma 318 L. 197/2022) è entrata in vigore e che la norma che impedisce l'effetto abrogativo (l'art. 13 comma 3 D.L. 48/2023) è, invero, norma più sfavorevole non applicabile retroattivamente.

Secondo questo incedere argomentativo, l'art. 1 comma 318 L. 197/2022 assurgerebbe a norma abolitrice intermedia, applicabile pur dopo la reintroduzione della norma penale abrogata avvenuta per opera dell'art. 13 comma 3 D.L. 48/2023 che finisce, così, per costituire una (re)incriminazione dei fatti oggetto di abolizione, soggetta al divieto di irretroattività ex artt. 25 comma 2 Cost e 2 comma 1 c.p..

Ne deriverebbe, così argomentando, l'*abolitio* di tutti i fatti commessi sino al maggio 2023 (data di emissione del decreto-legge, poi convertito nei termini previsti) e la possibilità di sussumere nei delitti di cui all'art. 7 D.L. 4/2019 unicamente le condotte commesse nel compasso temporale oscillante tra maggio e dicembre 2023.

Tale tesi, suggestiva e fondata su una premessa astrattamente corretta, non è condivisibile.

Il Tribunale, invero, ritiene corretto ancorare la fenomenologia della successione delle leggi penali nel tempo al momento in cui la legge abrogativa entra formalmente in vigore, e non all'esplicazione dei suoi effetti concreti (che costituisce, come evidente, un *posterius* rispetto al primo profilo). Trattasi di conclusione che costituisce l'ideale precipitato di sistema dell'art. 10 delle Preleggi il quale attribuisce alla legge (già promulgata e pubblicata) il carattere dell'obbligatorietà solo una volta che sia decorso il relativo termine di *vacatio*.

Per mutuare la terminologia ieratica della giurisprudenza civile la legge nuova per la quale non siano ancora decorsi i termini di *vacatio legis* è financo estranea all'ordinamento giuridico («[...] nel periodo della *vacatio legis* la sola legge in vigore è quella, che alla scadenza dei termini fissati sarà sostituita da quella già approvata e pubblicata; fino a che detti termini non sono scaduti non può ritenersi che le nuove norme o i principi generali ispiratori di esse, siano entrati a far parte dell'ordinamento giuridico [...] La questione riflettente il comportamento del privato verso la legge futura nel periodo della *vacatio legis* è stata ripetutamente esaminata da numerosi studiosi del nostro diritto. Pressoché concordemente essi hanno escluso che qualsiasi forma cogente possa attribuirsi alle norme innovatrici della legge che dovrà entrare in vigore. È principio tradizionale del nostro ordinamento giuridico che la legge non è abrogata che da altra legge posteriore (art. 15 c.c.). In conseguenza l'ordinamento stesso, fino al momento in cui una legge conserva il suo vigore, non conosce l'altra che è destinata a sostituirla, anche se è già approvata e pubblicata» - Cass., Sez. II, 5.10.1948, n. 1683).

Sempre per meglio evidenziare come sia la formale entrata in vigore del precetto a costituire momento identificativo della successione delle norme penali, è appena il caso di citare una significativa pronunzia di legittimità intervenuta a composizione di una similare vicenda normativa a quella qui in esame e avente ad oggetto l'abrogazione (indesiderata) dei reati previsti all'art. 5 L. 283/1962 mediante l'art. 18 D.Lgs. 27/2021.

Nel corso del periodo di *vacatio legis* di tale testo normativo – e quindi, prima della sua formale entrata in vigore– il legislatore, con un decreto-legge *ad hoc* (D.L. 42/2021), aveva escluso siffatte norme incriminatrici da quelle oggetto dell'intervento abrogativo così impedendo, in radice, qualsivoglia fenomeno di *abolitio*.

Interpellata sul punto, la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità di tale operazione legislativa, statuendo che «l'abrogazione stessa della fattispecie in rubrica, pur approvata, non è mai entrata in vigore, perché superata da una previsione di segno contrario entrata in vigore prima dell'altra» (Cass., Sez. III, 16.6.2021, n. 34395), dando così valore decisivo – nel negare che si fosse dispiegato un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo – alla mancata entrata in vigore del D.Lgs. 27/2021, solo pubblicato e promulgato senza il compiuto decorso del termine di *vacatio legis* previsto. Ne deriva, come acutamente osservato da Dottrina, che una legge penale (abrogativa) mai entrata in vigore non realizza affatto un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, allo stesso modo in cui non si realizza siffatto fenomeno - quanto alla sorte dei processi aventi ad oggetto condotte poste in essere al fuori della vigenza del decreto-legge - nel caso di decreti-legge non convertiti (sul punto v. anche Relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. 68/2022, pag. 3, nota 4)

Ciò posto, riversando tali coordinate sistematiche e giurisprudenziali nella questione qui in analisi, non v'è dubbio che sia il momento della formale entrata in vigore della norma abrogativa ad innescare la successione delle leggi penali nel tempo.

Tuttavia – e trattasi, questo, di elemento cruciale – impennare siffatta fenomenologia dall'entrata in vigore della *norma abrogativa* si riconnette inestricabilmente al fatto che essa, da quel momento, acquista il carattere della obbligatorietà *ex art. 10* delle Preleggi, a prescindere dalla disposizione al cui interno la stessa è contenuta.

Volendo massimamente semplificare, per disposizione si intende la proposizione normativa (o enunciato) contenuta in un testo e per norma ciò che risulta a seguito dell'attività interpretativa di una disposizione.

Per quanto tale distinzione risulti non di rado sdrammatizzata e quasi mai manifesta con riferimento ai termini cronologici (considerato che al termine del periodo di *vacatio legis*

all'entrata in vigore del testo normativo – *rectius*: della disposizione – , e quindi della sua obbligatorietà, consegue immediatamente anche l'obbligatorietà della norma, la cui individuazione nel preciso significativo è rimessa all'esegesi, compito proprio dell'interprete), la peculiare costruzione dell'art. 1 comma 318 L. 197/2022 è un singolare esempio che permette di apprezzare siffatta divaricazione.

A fronte di una disposizione entrata in vigore in data 1 gennaio 2023 vi è una norma abrogatrice la cui *obbligatorietà* (e non solo, e tanto, i suoi effetti) è collocata al 1 gennaio 2024.

Muove in questo senso la costruzione letterale della fattispecie, la quale non recita che gli effetti di una già avvenuta abrogazione sono differiti ad altra data, bensì direttamente dispone che a partire da una certa data l'art. 7 D.L. 4/2019 è abrogato (“*a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati*”). Allo stesso modo milita in senso concorde – in ossequio ai criteri esegetici sanciti all'art. 12 delle Preleggi – l'intenzione del legislatore, inequivocabilmente direzionata nel senso di abrogare il beneficio del reddito di cittadinanza dal 01 gennaio 2024 e, di conseguenza, di eliminare solo da quel momento le sanzioni connesse ad un beneficio che, da quella data, non esisterà più, il tutto senza creare sacche di impunità.

D'altronde è la stessa Corte di Cassazione ad avere più volte chiarito come la norma di cui all'art. 1 comma 318 L. 197/2022 non debba (*rectius*: non possa) essere applicata nell'ordinamento e che i suoi effetti abolitivi (preannunciati) non possano essere invocati dai cittadini.

Trattasi di fattori estremamente simili a quanto avviene nel corso del periodo di *vacatio legis*, ove la legge non è denotata dal carattere di obbligatorietà (art. 10 Preleggi).

Si ritiene, pertanto, che la norma abrogatrice *sia entrata in vigore in quanto abbia acquisito carattere di obbligatorietà* (e non solo “differita negli effetti”) il 01 gennaio 2024 e che, quindi, non si sia verificata alcuna successione delle leggi penali nel tempo.

Pertanto, nella forbice cronologica tra disposizione e norma il legislatore ha validamente attuato un più pregnante ripensamento¹ sulla portata di siffatta *abolitio criminis* (che, altrimenti, avrebbe indiscriminatamente avuto luogo tanto per il passato quanto per il futuro) mediante un intervento normativo che, seppur formalmente costruito come una deroga al principio di retroattività favorevole con riguardo ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (precedenti all'obbligatorietà della norma abolitrice), sostanzialmente costituisce un vero e proprio *contrarius actus* che sterilizza completamente gli effetti abrogativi dell'art. 1 comma 318 L. 197/2022 – legittimo in quanto intervenuto ed entrato in vigore antecedentemente al 01 gennaio 2024, ossia al momento

¹ Ripensamento, peraltro, ipotizzato come possibile anche dalle pronunce di legittimità intervenute nel 2023 («[...] il fatto che la previsione di un'abrogazione differita di diversi mesi non esclude affatto la possibilità che il legislatore riveda quell'abrogazione [...]» - Cass, Sez. III, 20.6.2023, n. 39205; ancora viene evidenziata la possibilità del legislatore di operare “ripensamenti” da Cass., Sez. III, 16.11.2023, n. 49047) e finanche citato, sia pur incidentalmente, dalle Sezioni Unite del 13.7.2023 («è opportuno dar conto del fatto che l'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1 gennaio 2024. La fattispecie incriminatrice è, perciò, tutt'ora in vigore. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023» - Cass., Sez. Un., 13.7.2023, n. 49686)

in cui la norma abolitiva deve ritenersi *entrata in vigore in quanto abbia acquisito carattere di obbligatorietà*.

Alla luce di tutto quanto esposto si deve concludere per la perdurante punibilità di tutti i fatti commessi fino al 31.12.2023, ad oggi e per il futuro, secondo le fattispecie delittuose di cui all'art. 7 commi 1 e 2 D.L. 4/2019 (o, ancor più precisamente, di cui all'art. 13 comma 3 D.L. 48/2023, in riferimento all'art. 7 D.L. 4/2019).

* * *

Così precisato in ordine alla perdurante applicabilità delle fattispecie incriminatrici di cui all'art. 7 D.L. 4/2019 [redacted] deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

L'art. 2 D.L. 4/2019 delinea la platea dei possibili beneficiari dello strumento del reddito cittadinanza precisando, in particolare, l'indefettibile requisito "[del]la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" (art. 2, comma 1, lett. c-bis D.L. 4/2019).

Non v'è dubbio che le condanne subite dall'odierno prevenuto, in alcun modo dallo stesso dichiarate quali suoi precedenti penali, abbiano ad oggetto proprio reati contemplati all'art 7 comma 3 D.L. 4/2019, ma è parimenti comprovato, dalla mera lettura del casellario in atti, come trattasi di sentenze divenute irrevocabili nel 2003 e nel 2004, ossia ben oltre i dieci anni precedenti la richiesta per l'erogazione del beneficio di cui al D.L. 4/2019. Ne deriva che non sussiste, a ben vedere, alcun obbligo dichiarativo di [redacted] in ordine a tali precedenti penali, la cui mancata autocertificazione non è in alcun modo rilevante (considerato che trattasi di dati la cui dichiarazione nemmeno è richiesta dalla legge, alla luce di tutto quanto esposto) ai fini dell'erogazione del beneficio in esame.

Nemmeno potrebbe sostenersi che la pena accessoria dell'interdizione ai pubblici uffici sia in qualche modo ostativa alla richiesta di erogazione del beneficio in quanto «[...] esso non è ricompreso nella nozione di "assegni... a carico dello Stato", di cui quest'ultimo è privato ex art. 28, comma secondo, n. 5 cod. pen. e che la preclusione alla sua percezione è espressamente prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in casi specifici, legati alla precedente condanna per reati ostativi, divenuta definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta» (Cass., Sez. II, 5.7.2022, n. 38383). Ne deriva che siffatta pena accessoria non priva il condannato del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p.,

assolve [redacted] perché il fatto non sussiste.

Agrigento, 10.1.2024

 TRIBUNALE DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Agrigento, li 11/01/24

L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa *Erminia Gentile*

Il Giudice
Michele Dubini

